



*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze*  
*Assetto del Territorio ed Enti Locali*

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE

"DELEGA AGLI ENTI LOCALI DELLA GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI  
PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE PREVISTI DALL'ART. 26 DELLA  
LEGGE 1.6.1977, n° 285."

Relatore: prof. Matteo Fantasia

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze*  
*Assetto del Territorio ed Enti Locali*

IL PRESIDENTE

Signor Presidente,  
Collegli Consiglieri,

con la presente legge non si torna a riesaminare la legge n. 285 relativa ai provvedimenti per l'occupazione giovanile. nè i progetti che il Consiglio Regionale Pugliese ha approvato il 29/11 del 1977 e il CIPE ha finanziato nella seduta del 24/2 scorso. Ormai su questo piano tutto è definito. I progetti in ordine di priorità riguardano l'agricoltura, l'artigianato e l'industria, i servizi sociali e impegneranno 3543 giovani per 4 miliardi e 622 milioni.

Anche se è vero che si lamentano ritardi e polemiche si sono accese da più parti in relazione all'attuazione dei progetti; anche se nel frattempo modifiche e suggerimenti di modifiche sono venuti da più parti, il che può far riaprire il dibattito sui contenuti della legge 285, il presente disegno di legge della Giunta non tocca i contenuti dei provvedimenti approvati dal Consiglio nel novembre scorso, bensì la facoltà di delega agli Enti Locali dell'attuazione di tali provvedimenti. E per questa inequivocabile ragione la competenza a presentarlo è dell'Assessorato agli Enti Locali e, a riferirne in Consiglio, della 1<sup>a</sup> Commissione.

Per altro la volontà politica di delegare la gestione dei progetti, anche se andavano considerati i limiti delle possibilità tecnico-amministrative degli enti delegabili, venne affermata nella relazione del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione, il Consigliere Fitto, al dibattito su ta-

li provvedimenti. Se un motivo di perplessità oggi si affaccia, esso ha riferimento nel ritardo con cui la legge di delega viene presentata anche rispetto al finanziamento dei progetti da parte del CIPE nel febbraio scorso. La richiesta di procedura d'urgenza mal si concilia con il ritardo con cui Giunta ed ANCI hanno deciso, non si conosce in che data, di affidare la gestione dei progetti stessi ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane, anche se è vero che il ritardo ha consentito di utilizzare il miliardo che la Regione Puglia deliberò di prelevare dai fondi globali per destinarlo all'acquisto dei materiali e all'organizzazione operativa dei progetti.

Per quanto ha riferimento al disegno di legge in esame, la Commissione, approvandolo all'unanimità, ha confermato con la facoltà di delega (art. 1: " La Regione può affidare in gestione con delega alle Province, ecc.) i limiti che eventualmente e per specifici settori le possibilità tecnico-amministrative degli Enti possono presentare. Per esempio il piano per i Lavori Pubblici comprendente i progetti delle reti di fognatura nera e pluviale, delle reti stradali, dei mattatoi, degli impianti sportivi, delle coste e dei porti e delle utilizzazioni delle acque sotteranee, difficilmente può essere recepito dalle strutture tecniche degli Enti Locali.

Ad evitare ulteriori ritardi la Commissione raccomanda che i criteri di massima per l'attuazione dei progetti, (art. 3) siano stabiliti con urgenza in modo che l'attività di esecuzione (art. 4) dei singoli

progetti possa aver inizio appena divenuta esecutiva la presente legge e cioè tra 15 giorni. Così come la Commissione raccomanda che la revoca e la sostituzione degli Enti inadempienti (art. 5) vengano disposte immediatamente e con estremo rigore nei confronti dell'Ente che non fosse in grado di dare esecuzione sollecita al progetto affidato.

Certo, così operando non avremo risolto il problema di circa 70 mila giovani iscritti nelle liste speciali della Puglia, ma avremo almeno mostrato sollecitudine e premura per i primi 4 mila, auspicio e speranza per quanto la Regione saprà fare subito dopo le prime esperienze positive.

## ART. 1

La Regione può affidare in gestione con delega alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane i progetti finanziati dal CIPE in applicazione dell'art. 26 della legge 1.6.1977, n. 285.

ART. 2

La Giunta regionale è autorizzata, sentito il parere della competente Commissione consiliare, ad af fidare la gestione dei progetti di cui all'art. 1 della presente legge.

ART. 3

La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, fisserà i criteri di massima per l'attuazione dei progetti.

ART. 4

L'attività di esecuzione dei singoli progetti dovrà iniziare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale che mette a disposizione i mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e/o leasing del materiale e delle attrezzature, sia che la gestione venga delegata in virtù della presente legge, sia che i progetti vengano gestiti direttamente dall'Ente Regione.

ART. 5

Nel caso che il progetto non venga attuato dal  
l'Ente delegato nei modi e termini indicati nell'atto  
di delega, la Giunta regionale, su proposta dell'Asses  
sore competente, disporrà la revoca della delega ed il  
completamento del progetto in sostituzione dell'Ente  
delegato.

CONSIGLIO REGIONALE FUGLIA  
Trasmesso alla Commissione Consi-  
gliare permanente il 4-8-77